

sent 20/11/11



ESENTE

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA**

Nella persona del Giudice monocratico Dott. Nicola Dolce, addetto alla
Seconda Sezione Civile, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in primo grado iscritta sotto il N. 25933 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'Anno 2009, trattenuta in decisione
all'udienza del 07/02/2011, vertente

TRA

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, residente in ~~XXXX~~ alla ~~XX~~ ~~XXXX~~
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ed elettivamente domiciliato in ~~XXXX~~ alla ~~XX~~ ~~XXXX~~
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ Avv. Laila Perciballi dalla quale
è rappresentato e difeso, giusta mandato in calce all'atto di citazione

- Opponente -

E

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, in persona del Sindaco p.t., con sede in ~~XXXX~~
alla ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

- Opposto Contumace -

E CONTRO

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Nicola Dolce

- Opposta Contumace -

Conclusioni: Come appresso indicate

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 primo comma c.p.c. notificato in data 24/03/2009 ~~Comune di Roma~~ conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Roma il ~~Comune di Roma~~ e ~~Comune di Roma~~ S.p.A. per ivi sentire dichiarare la nullità della cartella di pagamento n. 097 2008 00501552 14 e del verbale di accertamento di violazione presupposto, formulando domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre spese, diritti ed onorari del giudizio.

Assumeva l'opponente di avere ricevuto in data 27/05/2008 la cartella di pagamento n. 097 2008 00501552 14 con cui lo si invitava al pagamento della somma di €. 1.100,84 in favore del ~~Comune di Roma~~ per sanzioni amministrative al C.d.S. dell'anno 2003, eccependo l'estinzione dell'obbligazione, la mancata indicazione del responsabile del procedimento e l'incompletezza della cartella di pagamento.

Dichiarata la contumacia ~~Comune di Roma~~, disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti del ~~Comune di Roma~~ ed effettuata con atto notificato in data 30/10/2009, veniva dichiarata la contumacia dell'Ente impositore.

All'udienza in epigrafe indicata venivano precisate le conclusioni ed in pari data la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nicola Doler

Preliminarmente deve rilevarsi che l'opposizione all'esecuzione ha per oggetto la controversia relativa al diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata sia in via assoluta, negandosi l'esistenza del credito ovvero la sussistenza originaria o la validità del titolo o ancora affermando la sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo (artt. 474 e 615 comma 1 c.p.c.), sia in via relativa, contestandosi la pignorabilità di determinati beni o crediti (art. 615 comma 2 c.p.c.).

L'opposizione appare parzialmente fondata in difetto di idonea prova contraria offerta dall'Ente resistente e per quanto di ragione può essere accolta.

L'autorità che ha provveduto alla irrogazione della sanzione (~~Comune di ...~~) non si è costituita, tantomeno ha provveduto al deposito dei verbali di accertamento di violazione n. 300673072 del 30/03/2003 e n. 301232665 del 10/06/2003 sottesi alla cartella di pagamento impugnata (come risultante dalla pag. 2 versata in atti, mancanti le pagg. 3 e 4 della cartella).

Ne consegue che non appare sussistere la prova della ritualità e tempestività della notifica dei titoli presupposti, in difetto della quale occorre dichiarare l'illegittimità della procedura di riscossione per carenza del titolo, e ciò anche a prescindere dalle ulteriori censure sollevate in citazione.

Quanto alla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, è infondata.

Nicola De Ce

L'opponente lamenta genericamente di aver subito danni a seguito della notifica della cartella di pagamento impugnata, danni non meglio specificati che l'istante non ha provato e non ha chiesto di poter provare.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, è infondata.

A tale proposito giova ricordare che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.:

- a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, ed in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorchè privo di rilevanza costituzionale;
- b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es. nel caso di illecito trattamento dei dati personali, nel caso di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale), ed in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (diritto alla riservatezza, diritto a non subire discriminazioni);
- c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale, ed in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale

Nicola Zoler

scaturente dalla lesione di tali interessi che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.

Nella fattispecie l'opponente chiede il risarcimento del danno morale senza però aver provato alcunché e senza aver chiesto di provare alcunché al riguardo per cui, stante quanto dedotto, la relativa domanda deve essere rigettata.

Spese e competenze del giudizio seguono la soccombenza e, in difetto di notula, vengono liquidate d'ufficio in dispositivo nella misura del 50%, stante la produzione in copia parziale della cartella di pagamento impugnata (e precisamente n. 5 facciate su 21 costituenti la cartella) ed il parziale accoglimento della domanda.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, produzione e richiesta disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ nei confronti del ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ e dell'~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, così provvede:

- 1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
- 2) Dichiarà l'illegittimità dell'intrapresa procedura di riscossione per carenza dei titoli;
- 3) Condanna il ~~Comune di Roma~~ al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese e competenze del giudizio, che distrae in favore dell'Avv. Laila Perciballi dichiaratasi antistataria, e che liquida in complessivi €. 300,00, di cui €. 25,00 per spese, 125,00 per diritti ed

Nicola Doler

R.G. N. 25933/09

€. 150,00 per onorari, oltre rimborso forfettario 12,5% spese generali,
oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, li 22/02/2011

Il Giudice di Pace

Dott. Nicola Dolce

Nicola Dolce

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, li 5.5.15
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Sabrina Mori
Sabrina Mori